



**COMITATO URBANISTICO REGIONALE**

**PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV) DELLA PROVINCIA DI PIACENZA ADOTTATO CON  
D.C.P. N. 9 DEL 27 MARZO 2024 AI SENSI DELL'ART.46 DELLA L.R.24/2017.**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI STRUTTURA TECNICA OPERATIVA DEL 11 LUGLIO 2024**

In data 11 luglio 2024 si è riunita la Struttura Tecnica Operativa (STO), convocata con nota del suo responsabile PG.2024.685076.U del 24/06/2024, per l'esame della proposta di Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) adottata dalla Provincia di Piacenza con atto di Consiglio Provinciale n. 9 del 27/03/2023. Avendo ravvisato il mancato recapito della convocazione ad alcuni Enti, comunque informati verbalmente della riunione, si è provveduto a formalizzare un ulteriore invio con nota PG.0745623.U del 09/07/2024.

Premesso che la Regione Emilia-Romagna:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 954 del 25 giugno 2018 ha definito la composizione e la modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici, nonché l'istituzione del Tavolo di monitoraggio dell'attuazione della Legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della L.R. 24/2017;
- con Delibera di Giunta regionale n. 1875 del 12 novembre 2018 ha costituito il Comitato Urbanistico Regionale (CUR), individuando il suo Presidente nella persona dell'Assessore con delega alla Programmazione Territoriale e, quale suo supplente, il Direttore generale della Direzione Cura del territorio e dell'Ambiente;
- con la medesima deliberazione ha costituito la STO regionale, designando quale suo Responsabile il Responsabile dell'Area Territorio, città e paesaggio e disponendo che della STO facciano parte:
  - il personale tecnico che cura l'istruttoria preliminare dei piani sottoposti al CU e che partecipa alle sedute del CU con funzione di relatore del piano in esame, appartenente all'Area Territorio, città e paesaggio
  - i tecnici dell'Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni, quale struttura competente per la valutazione di piani e programmi individuata dalla propria deliberazione n. 1392 del 8 settembre 2008 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9;
  - i tecnici della Città metropolitana e delle Province territorialmente competenti rispetto al piano in esame, nonché quelli degli enti con diritto di voto consultivo ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. i), della L.R. n. 24/2017;
  - altri collaboratori regionali in possesso delle competenze in materia di governo del territorio non rinvenibili all'interno dell'Area Territorio, città e paesaggio;

Richiamati gli esiti delle sedute:

- di Comitato Urbanistico Regionale del 28 maggio 2024, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.2024.655897.U del 14/06/2024;

- di Struttura Tecnica Operativa dell'11 giugno 2024, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.2024.745456.U del 09/07/2024;
- di Struttura Tecnica Operativa del 9 luglio 2024, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG.2024. 0784165.U del 19/07/2024.

Alla seduta risultano presenti:

- Regione Emilia-Romagna  
Area Territorio, città e paesaggio
  - Marcello Capucci, Responsabile
  - Irene Evangelisti
  - Sonia Bellicchi
  - Stefania Comini
- Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
  - Rosanna Zavattini
  - Sonia Occhi
  - Roberto Bertinelli
- Area Tutela e gestione delle acque
  - Simona Fabbri
- Area Qualità dell'aria e agenti fisici
  - Maria D'Amore
  - Dario Comegna
- Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica
  - Giorgio Chiaranda
- Provincia di Piacenza
  - Vittorio Silva
  - Elena Fantini
  - Roberto Buschi
  - Giovanna Baiguera
  - Vincenza Ruocco
  - Valeria Toscani
  - Elena Visai
  - Gianmarco Maserati
- Consulenti incaricati per la redazione del PTAV
  - Fatima Alagna
  - Davide Gerevini
- AIPO
  - Francesco Collini
- ARPAE
  - Margherita Cantini
- Tempi Agenzia
  - Cristian Agostini.

Richiamati gli elaborati costitutivi del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) adottato della Provincia di Piacenza, disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo [Formazione del Piano - PTAV Piacenza](#);

La seduta viene tenuta in modalità mista presso la Sala Virtuale della Regione Emilia-Romagna, accessibile da remoto all'indirizzo <https://call.lifesizecloud.com/extension/322656>. Si informano i

partecipanti che si avvia la registrazione ai fini della verbalizzazione, dando avvio ai lavori alle ore 10:15.

All'ordine del giorno sono trattati i seguenti temi:

- Dotazioni sovralocali e insediamenti sovracomunali (poli funzionali, aree produttive e logistiche, poli commerciali)
- Disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (aspetti generali, indirizzi strategici di assetto e cura del territorio, attribuzione differenziata di suolo consumabile e perequazione territoriale 3%)
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).

In apertura si propone di trattare i temi residui non affrontati nella STO 2: dotazioni sovralocali e insediamenti sovracomunali (poli funzionali, aree produttive e logistiche, poli commerciali).

#### Sonia Bellicchi (Regione):

A livello conoscitivo, i contenuti del PTAV in relazione alle dotazioni di servizi sovralocali ed alla loro accessibilità sono illustrati in due documenti specifici: *"Accessibilità ai servizi in Provincia di Piacenza e per gli abitanti delle aree appenniniche"* e *"Gerarchia dei centri urbani"*.

Con riferimento alle competenze attribuite dalla Legge al PTAV (art. 42, co. 3, lett. a) si rileva l'importanza, nella definizione dell'assetto del territorio di area vasta, di costruire un quadro diagnostico di dotazioni e servizi di rango sovralocale, rispetto al quale strutturare in modo più efficace e mirato gli obiettivi di Piano. Ad esempio, visto l'indice di accessibilità basso per le zone montane a sud e sud-est, in relazione ai principali servizi sanitari e scolastici, sarebbe opportuno che la strategia provinciale tendesse alla risoluzione della criticità rilevata anche in relazione alle politiche proposte di contrasto allo spopolamento. All'attuazione di tali misure potrebbe significativamente concorrere l'istituzione di "altre forme di risarcimento", a titolo di compensazione, connesse a trasformazioni di rilievo sovralocale, che agiscano la perequazione svincolandola dalla quota di consumo di suolo. Oltre a proporre tale intento, si auspica che il Piano ipotizzi una modalità concretata per perseguire le azioni di governance necessarie a conseguire tale obiettivo. I temi della infrastrutturazione territoriale insieme ai servizi ecosistemici possono dare concretamente vita al tema del riequilibrio territoriale: tale approccio richiede un punto di vista privilegiato che esula necessariamente dalla scala locale.

La strategia mira a promuovere la riqualificazione e messa in sicurezza di immobili pubblici che possono ospitare servizi educativi, formativi, sociali, sanitari, culturali con carattere di presidi di rilievo sovracomunale; si auspica che tale obiettivo sia declinato dal Piano sulla base degli esiti diagnostici, individuando i fabbisogni specifici dei territori. Un elemento da introdurre nelle valutazioni è la possibilità di collegamento con il TPL, in particolare nelle aree a bassa accessibilità, per garantire un'alternativa al mezzo privato soprattutto a favore dell'utenza debole.

Altro tema che la LUR individua quale competenza del PTAV è la disciplina degli insediamenti sovracomunali (art. 42, co. 3, lett. c) e art. 41, co. 6, lett. d).

La strategia per gli insediamenti di rilievo sovracomunale, declinata all'interno dell'obiettivo OG-2, si propone di subordinare i nuovi insediamenti per attività produttive a criteri di sostenibilità degli investimenti, privilegiando il riuso del patrimonio edilizio dismesso, favorendo filiere produttive innovative quali quelle legate alla manifattura di qualità ed all'automazione ed il riutilizzo, limitando la localizzazione di nuove attività logistiche ai poli di rilievo sovracomunale già esistenti dotati di adeguate connessioni alla viabilità autostradale e alla rete ferroviaria [A 2.1.2] e di favorire la riqualificazione sostenibile dei poli produttivi e funzionali esistenti e la riduzione della dispersione insediativa [A 2.3.5]. All'art.18 della Disciplina, la coerenza con la strategia di Piano richiede, sia per

il PUG che per gli Accordi Operativi e per gli altri strumenti attuativi, in via prioritaria il potenziamento, il consolidamento e la rigenerazione degli insediamenti di rilievo sovracomunale esistenti o in via alternativa concede l'utilizzo di suolo permeabile, solo se subordinato ad una preliminare dimostrazione della mancanza di alternative, accompagnata ad azioni per il miglioramento della qualità degli insediamenti e dei contesti territoriali in cui si inseriscono, coerenti, congrue e corrispondenti all'entità delle trasformazioni previste. L'impostazione normativa presuppone un carattere cogente (*gli obiettivi del presente Piano hanno natura vincolante per gli Accordi operativi e per gli altri strumenti attuativi...*), tuttavia, non si comprende come tali obiettivi di portata così ampia possano incidere direttamente sulle trasformazioni attuative.

La disciplina del PTAV, al Titolo 4 *"Disciplina degli insediamenti di rilievo sovracomunale"*, oltre a prevedere indicazioni specifiche per le Aree produttive, si occupa di Poli funzionali, Grandi strutture di vendita e Multisale cinematografiche, per i quali si propongono di seguito alcune puntuali considerazioni.

In merito ai Poli funzionali si richiama l'art.21: *"... I nuovi Poli funzionali ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato o in aree ad esso strettamente adiacenti sono ammissibili a condizione che gli interventi concorrano al miglioramento delle condizioni di accessibilità, all'incremento della resilienza e all'attivazione della rigenerazione urbana... Gli ampliamenti dei Poli funzionali esistenti sono assoggettati alle medesime condizioni previste per i nuovi Poli."* A tal fine vengono individuati dei criteri (accessibilità dalla rete autostradale, prossimità alle fermate del TPL, capacità delle reti per la fornitura idrica ed energetica nonché per la raccolta e lo smaltimento dei reflui, salvaguardia degli ecosistemi naturali e delle risorse storico-culturali, recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate) per i quali tuttavia non pare adeguatamente definito il valore di cogenza rispetto al loro recepimento nei PUG. Pare opportuno integrare l'apparato valutativo per poter argomentare adeguatamente, in fase attuativa, le valutazioni di non coerenza delle trasformazioni.

Inoltre, si rileva che non sono adeguatamente esplicitate le scelte pianificatorie del PTAV in tema di poli funzionali, né di conferma di quelli esistenti individuati dal PTCP, né di valutazione per quelli di nuova previsione, rammentando che eventuali previsioni in aree di espansione dovranno decadere.

Da un lato, la tavola di Strategia non risulta coerente con le tabelle contenute nel Dossier, dall'altro la strategia non prende in esame le istanze territoriali emerse dalla diagnosi in merito alla opportunità di integrazione/nuova creazione di poli funzionali (ad esempio, ospedali).

Analogo deficit di argomentazione delle scelte operate dal PTAV, si riscontra per le Grandi strutture di vendita (art.22): *"... Nuovi insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale possono essere localizzati esclusivamente nel territorio del Comune di Piacenza e dei Comuni della sua cintura (Comuni confinanti), oltre che nei Comuni di Fiorenzuola e di Castel San Giovanni..."*. Non si riscontrano infatti nel piano criteri valutativi finalizzati ad individuare i territori idonei per nuovi insediamenti commerciali sovracomunali. Anche in questo caso sono definiti dei criteri insediativi per gli interventi riguardanti gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale (rafforzamento del piccolo commercio, miglioramento dell'accessibilità sostenibile, incremento della resilienza, miglioramento del metabolismo urbano e potenziamento dei servizi ecosistemici, attivazione della rigenerazione urbana ...), per i quali però non vi è una adeguata definizione del valore di cogenza rispetto al loro recepimento nei PUG. Come nel caso dei poli funzionali, pare opportuno integrare l'apparato valutativo per poter argomentare adeguatamente, in fase attuativa, le valutazioni di non coerenza delle trasformazioni.

Si richiama inoltre il disposto della DAL 1253/1999 *"L'individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 Ha di STER e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una SV complessiva superiore a 5000 mq, deve avvenire nell'ambito del PTCP, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi"*

*che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi.”, rammentando come competa alla pianificazione di area vasta la valutazione congiunta degli effetti cumulativi.*

Fatima Alagna (consulente della Provincia): chiede di precisare se la richiesta si configura come approfondimento valutativo in relazione alle competenze del PTAV.

Stefania Comini (Regione): conferma che i rilievi posti attengono alla sfera valutativa, con una doppia accezione: in primo luogo articolare una valutazione degli effetti cumulativi degli obiettivi inerenti ai poli sovrалocali, in secondo luogo definire criteri valutativi che gli Enti possano applicare in fase attuativa in modo omogeneo sul territorio provinciale.

Davide Gerevini (consulente della Provincia): ritiene che l'operazione fatta nella costruzione del Piano vada in quella direzione, definendo indicatori per il monitoraggio con relativo target, sia in termini di tendenziale incremento o decremento, sia, in casi circoscritti, target quantitativi.

Vittorio Silva (Provincia): ribadisce che il meccanismo con il quale il PTAV garantisce che le proprie indicazioni strategiche siano recepite nei PUG e negli strumenti attuativi agisce in questa direzione; si potrà operare un rafforzamento delle indicazioni formulate per assicurare una maggiore coerenza degli indirizzi, intervenendo in sede di approvazione del Piano, al fine di meglio esplicitare le relazioni di determinate scelte con le indicazioni che emergono dal Quadro conoscitivo diagnostico.

Stefania Comini (Regione): Rimanda al proseguo della trattazione l'approfondimento sui criteri valutativi e passa ad esaminare i contenuti del PTAV in relazione alle aree produttive e logistiche di rilievo sovracomunale. A livello conoscitivo sono illustrati in documenti che ne censiscono caratteristiche specifiche e stato di attuazione: *“Relazione di ricognizione e analisi degli ambiti specializzati per attività produttive”*, *“Schede comunali”*, *“Individuazione dello stato di attuazione ambiti specializzati per attività produttive”* e *“Evoluzione dello stato di attuazione ambiti specializzati per attività produttive”*. La diagnosi degli aspetti salienti, positivi e negativi, emersi dal quadro conoscitivo, è operata nel *“Dossier verso il Piano”*, in particolare all'interno dell'Asse 2 - Attrattività del territorio e sostenibilità delle produzioni. Un elemento che connota il territorio piacentino è l'evidenza di come tenere il passo dei livelli di crescita del valore aggiunto e dell'occupazione regionali ha pagato il prezzo di un consumo di suolo proporzionalmente più elevato: in soli 9 anni (2008-2017) sono stati utilizzati circa 950 ettari di suolo, ovvero il 7,5% del suolo urbanizzato al 2017 per insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali. L'introduzione del limite del 3% previsto dalla nuova legge urbanistica richiede quindi una modifica sostanziale nell'utilizzo del suolo rispetto al passato, a partire dalla limitazione di quelle attività a basso valore aggiunto (come quelle del comparto logistico) a favore delle attività manifatturiere ad alto contenuto tecnologico. In sede di Consultazione Preliminare è stata quindi proposta quale sfida centrale per il PTAV l'individuazione di nuove traiettorie di sviluppo a maggiore sostenibilità nel corridoio insediativo della via Emilia, accompagnata dal sostegno di processi di innovazione degli insediamenti produttivi esistenti verso la sostenibilità e l'economia circolare.

Nel passaggio dal documento preliminare di Piano al Piano adottato, tuttavia, è venuta meno questa impostazione strategica per sistemi funzionali, optando per una strutturazione degli obiettivi generali articolata per luoghi; tale scelta ha determinato una eccessiva frammentazione delle politiche strategiche che non ne ha consentito una trattazione organica, soprattutto in termini valutativi. Ne consegue che gli elementi che, effettivamente, incidono per orientare la pianificazione degli insediamenti produttivi sovracomunali non sono rinvenibili all'interno dei documenti di Strategia o di Valsat, ma sono proposti nella forma di indirizzi disciplinari. Ciò premesso e con specifico

riferimento all'articolo 19 della Disciplina *"Aree produttive di rilievo sovracomunale"*, si formulano i seguenti rilievi:

- considerato che viene sancita la possibilità di insediare Nuove aree produttive di rilevanza sovracomunale al di fuori del Territorio Urbanizzato solamente per insediamenti qualificabili ai sensi dell'art. 6, co. 5, lett. c) e d), L.R. 24/2017, ovvero per attività strategiche per il territorio provinciale, sarebbe opportuno definire i criteri per il riconoscimento del rilievo sovralocale, da applicarsi in maniera omogenea su tutto il territorio provinciale;
- gli Ampliamenti fuori TU dei Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale esistenti (PPST) sono ammessi prioritariamente per l'insediamento di nuove attività produttive industriali coerenti con la Strategia del PTAV, senza tuttavia che siano specificati gli elementi da considerare per verificare la coerenza di tali attività con la Strategia;
- gli ampliamenti fuori TU dei Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale esistenti (PPST) sono inoltre consentiti per insediamenti di piccola logistica ST < 10.000 mq, non ritrovando però un adeguato supporto valutativo/argomentativo a tale limitazione;
- fuori dal perimetro del TU non è ammesso l'insediamento di funzioni impattanti sul sistema della mobilità, che non presentino caratteristiche innovative e ad alto contenuto tecnologico, condizione che non pare adeguatamente supportata da criteri valutativi applicabili in fase attuativa.

Marcello Capucci (Regione): a fronte del quadro esposto, si interroga se le previsioni di PTAV sulle aree produttive di rango sovralocale siano abbastanza robuste per contrastare istanze di procedimenti speciali che fossero avanzate in contrasto con gli indirizzi del PTAV.

Vittorio Silva (Provincia): dal nostro punto di vista lo sono, perché le indicazioni di disciplina sono molto precise e frutto di ampia condivisione; già in passato si è riusciti a limitare fortemente alcune trasformazioni non coerenti con il PTCP.

Stefania Comini (Regione): Il successivo articolo 20 definisce *"Indicazioni specifiche per le attività di logistica"*, rispetto alle quali si formulano i seguenti rilievi:

- il criterio per la definizione delle attività logistiche di rilievo sovracomunale è una mera soglia dimensionale (STER superiore a 10.000 mq), rispetto alla quale si invita a valutare l'adeguatezza di un termine assoluto;
- le attività di logistica sovracomunali possono essere collocate unicamente nell'ambito dei PPST - Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale - già dotati sia di una connessione diretta alla viabilità autostradale, sia del collegamento, ferroviario o stradale, con uno scalo ferroviario; non ritenendo che la sola prossimità fisica alla rete ferroviaria determini una effettiva diversione modale verso il ferro, si chiede che vengano introdotti requisiti minimi per il potenziamento delle attività logistiche sovracomunali (ad esempio una quota minima di merci da conferire via ferro);
- considerato che il PTAV richiede ai PUG di individuare le misure compensative degli impatti e gli interventi di interesse pubblico da realizzare cui subordinare i nuovi insediamenti logistici di rilievo sovracomunale o il loro ampliamento, si ritiene che dovrebbe essere opportunamente integrato il documento "limitazioni e condizioni" sulla base degli esiti diagnostici (servizi ecosistemici, ambiti paesaggistici, colture pregiate...), al fine di fornire un riferimento valutativo omogeneo per il territorio provinciale;
- l'obiettivo di promuovere l'effettivo utilizzo e la valorizzazione dei collegamenti su ferro a servizio dei poli logistici, così come quello di favorire la creazione di comparti destinati a filiere



integrate che minimizzino i flussi di trasferimento delle merci, non risultano adeguatamente supportati da misure concrete.

Complessivamente si rileva quindi un deficit di argomentazione delle scelte operate dal Piano e della loro valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, nonché la mancanza di meccanismi valutativi adeguatamente strutturati per una loro incisiva ed omogenea applicazione sul territorio provinciale da parte delle Amministrazioni comunali. Inoltre, non paiono adeguatamente definiti i termini di cogenza rispetto al recepimento degli indirizzi per la pianificazione comunale, nonché per il governo delle trasformazioni attuative. Si ritiene altresì opportuno che i contenuti disciplinari inerenti al Titolo 4 *"Disciplina degli insediamenti di rilievo sovracomunale"* siano corredati da un idoneo supporto cartografico, riportando in legenda i riferimenti dei relativi disposti delle Norme, per assicurarne una loro applicazione certa.

Vittorio Silva (Provincia): in merito alla soglia dimensionale per gli insediamenti logistici, la scelta è stata indotta per evitare margini di discrezionalità; nello specifico, 10.000 mq di STER è stata ritenuta una dimensione congrua in base alle caratteristiche degli insediamenti produttivi del territorio provinciale. Il tema è stato affrontato dalla Città Metropolitana di Milano, che definisce una soglia analoga, così come dal PTM di Bologna. I Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale sono stati desunti sulla base degli esiti valutativi del PTCP, che si è ritenuto di confermare.

Vincenza Ruocco (Provincia): interpreta la richiesta di un elaborato cartografico a supporto della disciplina come una mappa degli insediamenti di rilievo sovracomunale, nella quale trovino riscontro i riferimenti ai relativi articoli di norma.

Stefania Comini (Regione): conferma l'interpretazione e prosegue rammentando che tra i compiti attribuiti dalla legge ai soggetti d'area vasta, vi è l'attribuzione ai Comuni di quote differenziate di superficie territoriale consumabile, attraverso il Piano territoriale d'area vasta. Tale facoltà è agita dalla Provincia di Piacenza tramite misure disciplinari, in particolare il Titolo 5 *"Attribuzione differenziata di suolo consumabile e perequazione territoriale"*. Si richiama, in particolare l'art. 26: *"1. Nell'ottica di una gestione integrata a livello provinciale delle dinamiche di sviluppo e della loro interazione con il sistema ambientale, territoriale e sociale, la Provincia promuove, con la stipula di appositi Accordi Territoriali ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 24/2017, l'adozione di misure di perequazione territoriale, ai sensi dell'art. 6, co. 4, della medesima legge, tramite l'attribuzione ai Comuni di quote differenziate di superficie territoriale consumabile, fermo restando il dimensionamento complessivo di suolo consumabile di cui al comma 1 del medesimo articolo per l'intero territorio provinciale..."*. Al riguardo, si rileva che la legge indica l'attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale consumabile unicamente come una facoltà attribuita al PTAV, che pertanto deve essere preventivamente condivisa con le Amministrazioni comunali. La legge non specifica la fase procedimentale in cui ciò deve avvenire, ma si ritiene che la Provincia avrebbe dovuto ottenere un assenso valido nel processo di formazione del Piano, preliminarmente alla sua assunzione e pubblicazione, momento di evidenza pubblica del procedimento nel quale i soggetti sono legittimati presentare osservazioni.

Alle condizioni attuali, non essendo stata conseguita la preventiva condivisione della proposta perequativa, si ritiene che i Comuni potranno agire la perequazione territoriale solo nell'ambito di PUG intercomunali, previo Accordo Territoriale, depotenziando pertanto fortemente l'ipotesi di applicazione organica sul territorio provinciale di forme di compensazione territoriale su base perequativa.

Vittorio Silva (Provincia): rappresenta come il tema sia stato oggetto di lungo confronto e di una ampia discussione con le Amministrazioni comunali; conferma che, non essendo state raggiunte le condizioni per un assenso preventivo, la perequazione territoriale potrà trovare applicazione solo a valle dell'approvazione del PTAV.

Stefania Comini (Regione): la criticità applicativa della perequazione territoriale sopra evidenziata, pone un limite oggettivo allo sviluppo dei PPST in relazione alla quota di 3% spettante a ciascun Comune; ben consci che tali valori dovranno essere verificati in sede di approvazione di ogni singolo PUG, si riporta di seguito il prospetto dei dati desunti dal Quadro conoscitivo del PTAV alla "Tab.2- Estensione del Perimetro del Territorio Urbanizzato e della superficie di espansione pari al 3% del PTU (in ha) per Comune alla data del 31.12.2017" calcolato dalla Provincia secondo i criteri di cui all'art. 32 commi 2 e 3 della legge, sulla base delle Ortofoto TeA 2017 (pag.166-167):

<b>Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale (PPST)</b>					
n. ID	Denominazione	Località	Comune	TU [Ha]	3% [Ha]
1	Polo Logistico Castel San Giovanni	Barianella	Castel San Giovanni	671,98	20,16
2	San Nazzaro - Caorso	San Nazzaro - Caorso	Caorso Monticelli d'Ongina	334,00 326,75	10,02 9,80
3	Polo logistico Le Mose	Le Mose	Piacenza	3.111,54	93,35
4	Polo logistico Barabasca CA.RE.CO.	Barabasca	Fiorenzuola d'Arda Cortemaggiore	481,68 261,68	<b>14,45</b> 7,85
5	Ex Eridania	Ca' Nova	Sarmato	261,77	7,85

Preso atto dei contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto per il Polo logistico "Barabasca CA.RE.CO." per nuovo insediamento logistico di circa 24 Ha, a cui ha fatto seguito un procedimento attuativo in variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, emerge come la superficie territoriale complessivamente interessata risulti ampiamente superiore alla quota di 3% stimata per il Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Elena Fantini (Provincia): precisa che la procedura ha avuto avvio nel 2021, cioè nel corso del periodo transitorio; il riferimento al tempo era il PTCP. Il procedimento si è poi concluso successivamente, ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Territoriale, ma si è ritenuto che, in quanto trasformazione attuata nel transitorio non consumi suolo. Si sono anche individuate diverse misure compensative relative alla quota di superficie consumata.

precisa che la procedura ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 è stata avviata dal Comune di Fiorenzuola alla fine del 2021, cioè nel corso della prima fase del periodo transitorio di cui alla L.R. 24/2017, così come ammesso dall'art. 4 comma 4 della L.R 24/2017; tale procedimento che faceva riferimento al PPST individuato dal PTCP e si è poi concluso successivamente, alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale da parte della Provincia e dei Comuni di Fiorenzuola e Cortemaggiore, il cui processo di concertazione era stato avviato nel mese di luglio 2021 (quindi prima dell'avvio del procedimento di SUAP). Si ritiene che, in quanto trasformazione relativa ad una previsione di PSC



vigente il cui procedimento è stato avviato durante la prima fase del periodo transitorio, seppur oggetto di variazioni, non rientri nel limite del 3%. Si evidenzia inoltre che sono state individuate diverse misure compensative relative alla quota di superficie consumata, come disposto dall'AT.

Stefania Comini (Regione): in merito all'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio, richiama le condizioni disposte dalla L.R. 24/2017 all'art. 4: *"Dalla data di entrata in vigore della presente legge ... il Comune ... può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi ... per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC ... e può promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati ... per attuare le previsioni del PRG e del POC vigenti"*. Solo in tali condizioni opera il disposto di cui all'art. 6, co. 7: *"Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 4."*

Da un primo esame pare che l'attuazione dell'espansione del Polo logistico "Barabasca CA.RE.CO." non presentasse le necessarie condizioni di immediata attuabilità in rapporto ai contenuti del PSC vigente, avendo richiesto prima la sottoscrizione di un Accordo Territoriale, in ottemperanza ai disposti del vigente PTCP, quindi l'attivazione di un procedimento speciale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante agli strumenti urbanistici comunali. Tale tipologia di procedimento configura, per sua natura trasformazioni per nuovi insediamenti che determinano consumo di suolo. Si richiama, in proposito, l'Atto di coordinamento tecnico approvato con D.G.R. 1577/2024: *"in tutti gli altri casi di procedimenti speciali in variante (tra cui le varianti per la localizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, gli accordi di programma e i PAUR in variante), opera la regola generale secondo cui il consumo di suolo è ammesso solo laddove si dimostri che non sussistono ragionevoli alternative localizzative in aree già urbanizzate ed è comunque computato nei limiti del 3% del territorio urbanizzato al 1° gennaio 2018 qualora le "nuove" urbanizzazioni che comportano consumo di suolo non siano riconducibili ad uno dei casi elencati tassativamente dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017."*

Si pone infine l'attenzione sull'art. 24 della Disciplina *"Modalità di intervento"*, che prevede che gli Accordi Territoriali vigenti siano adeguati al PTAV entro 120 giorni dall'approvazione: tale richiesta di adeguamento potrebbe consentire di superare le criticità rilevate per il Polo logistico "Barabasca CA.RE.CO."

Precisa anche che non si ritiene opportuno mantenere la facoltà di poter stipulare Accordi Territoriali innovativi per l'insediamento di attività logistiche sovracomunali in assenza di PUG, attualmente prevista dal medesimo articolo al comma 1.

Maria D'Amore (Regione): informa che, oltre ai primi rilievi sui temi di competenza (qualità dell'aria e agenti fisici) formulati nell'ambito della STO 1, sarà prodotto un parere coordinato di Settore.

Margherita Cantini (ARPAE): concorda con i rilievi formulati in merito ai poli produttivi sovracomunali. In particolare, con riferimento all'art. 20, co. 3, che prevede che le attività di logistica possono essere collocate unicamente nell'ambito dei Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale già dotati sia di una connessione diretta alla viabilità autostradale, sia del collegamento, ferroviario o stradale, con uno scalo ferroviario, ritiene che dovrebbe essere introdotto un limite alla distanza dallo scalo ferroviario, in relazione alla significativa criticità per la qualità dell'aria sul territorio provinciale.

Rosanna Zavattini (Regione): rispetto ai temi generali trattati nell'incontro precedente, si propone di approfondire alcune questioni di merito e di impostazione della Valsat del Piano. Premesso che si

riscontrano elementi molto validi e rilevanti, dai quali discende un giudizio positivo sul documento, l'obiettivo è quello di migliorare l'efficacia della Valsat, come supporto a chi sarà chiamato ad applicarla. Si rammenta che non si opera più rispetto ad un territorio conformato, ma si è in presenza di obiettivi e criteri che devono orientare le decisioni in merito ai procedimenti attuativi.

Si ricordano le questioni fondamentali: il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali, definito dal D.Lgs. 152/2006, è costituito dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con D.G.R. 1840/2021, quale progetto di territorializzazione dell'Agenda 2030. Il PTAV deve essere prioritariamente orientato a concorrere al conseguimento degli obiettivi in essa definiti. Ulteriori riferimenti sono costituiti dal PAIR2030 e dal PRIT, relativamente agli obiettivi settoriali di propria competenza. Ad esempio, il PRIT richiede una diversione modale che determini una riduzione della quota di trasporto privato, oltre ad un aumento del trasporto merci su ferro; questi obiettivi, tra l'altro aggravati dal PAIR 2030, devono essere assunti a riferimento per tutti i soggetti chiamati ad attuare i Piani regionali. Si ritiene, pertanto, che il quadro di riferimento attuale non risulti adeguato e, conseguentemente, dovrà essere integrato in maniera opportuna.

Rileva che gli *"indirizzi strategici che devono orientare le trasformazioni"* elencati al comma 5 dell'art. 18 della disciplina risultano diversi dalle politiche/azioni valutate nel documento di ValSAT per il raggiungimento dei medesimi obiettivi generali.

Rispetto alle scelte fondamentali operate dal PTAV, definizione dei corridoi infrastrutturali e della possibilità di sviluppo dei poli funzionali/produttivi sovracomunali, non si riscontra la valutazione degli effetti attesi rispetto allo stato attuale, e conseguentemente non è previsto il loro monitoraggio. Ad esempio, è fondamentale verificare gli effetti delle scelte principali del Piano rispetto ai valori di qualità dell'aria: l'obiettivo minimo da assumere dovrebbe essere, negli ambiti soggetti a superamento dei limiti, il non peggioramento della qualità dell'aria. Si auspica che questo tema venga inserito tra i criteri di limitazione e condizionamento per le scelte fondamentali richiamate, infrastrutturali o insediative, in particolare per quelle maggiormente impattanti come i poli logistici.

Davide Gerevini (consulente della Provincia): in buona parte si ritiene di poter fornire un riscontro positivo a quanto rilevato. Dall'integrazione del quadro di riferimento non dovrebbero emergere problemi di coerenza, ma si provvederà ad integrare gli elementi più aggiornati, come la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Il rapporto ambientale ha tenuto conto di PRIT e PAIR, ma potrà essere approfondito il tema degli indicatori di monitoraggio e dei relativi target, implementandoli.

Si ritiene che resti una difficoltà oggettiva ad effettuare una quantificazione numerica dei possibili effetti indotti dal Piano, in particolare sulla qualità dell'aria in termini di quantità di inquinanti emessi e di concentrazioni attese, se non limitatamente ad alcuni sistemi funzionali, in parte dovuta anche all'ampia diversificazione del territorio provinciale tra contesti di pianura, collina e montagna e alle numerose e differenziate previsioni di Piano, per loro natura non puntualmente e dettagliatamente definibili in questa sede. Nella fase 3 di Valsat è stato comunque sviluppato un focus specifico sulla qualità dell'aria, estrapolando dalla valutazione quali-quantitativa condotta considerando congiuntamente tutte le previsioni di Piano e gli effetti da esse indotti, gli effetti potenzialmente indotti sui servizi ecosistemici ed antropogenici maggiormente riconducibili ad aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla qualità dell'aria. In questo modo è stato possibile restituire un valore che rappresenta un'indicazione della performance del Piano rispetto alla qualità dell'aria, ulteriormente verificato con l'applicazione dei limiti e condizionamenti previsti per le previsioni che potrebbero potenzialmente determinare anche effetti negativi. Tale valutazione evidenzia, con la

metodologia applicati, effetti complessivamente positivi indotti dalle previsioni di Piano sul contesto provinciale.

Più in generale, la valutazione delle previsioni di PTAV sconta l'interpretazione di un piano strategico, le cui politiche dovranno essere affinate nei piani di livello comunale. Per conseguire una adeguata consistenza valutativa, i temi infrastrutturali e insediativi sovralocali sono stati valutati in termini "cumulativi", dai quali si sono desunti limitazioni e condizionamenti; si può immaginare un approfondimento valutativo che meglio specifichi le previsioni di maggior rilievo per il territorio e che ne permetta una più esplicita motivazione, con particolare riferimento ai poli suscettibili di sviluppo per funzioni logistiche. Precisa che il documento "*limitazioni e condizionamenti*" è funzionale alla sua applicazione non solo da parte delle amministrazioni comunali, ma anche nell'ambito di tutti i procedimenti autorizzatori o speciali; tale aspetto potrà essere ovviamente meglio esplicitato.

La valutazione delle previsioni di Piano, incluse quelle infrastrutturali, rispetto allo scenario attuale è stata condotta nella fase 3 della Valsat e operata in termini di effetti sui servizi ecosistemici ed antropogenici, permettendo di verificare puntualmente il possibile effetto di ciascuna previsione su ciascun servizio considerato e sui singoli sistemi funzionali, nonché l'effetto dell'intero Piano sul contesto provinciale, introducendo limiti e condizionamenti ove fossero ravvisabili possibili effetti negativi e quindi verificandone l'efficacia con una ulteriore valutazione condotta immaginando come perseguiti i limiti e condizionamenti previsti.

Sul tema del monitoraggio, il tentativo è stato di fornire target quali-quantitativi da perseguire e da utilizzare anche quali riferimenti per la valutazione di coerenza con il PTAV degli strumenti comunali o degli interventi attuativi, chiedendone un riscontro alla scala comunale di pianificazione.

Rosanna Zavattini (Regione): C'è la necessità di chiarire alcuni approcci in relazione alla legge regionale, a partire dal mutato paradigma nel passaggio da una pianificazione a cascata ad una pianificazione per competenza. È questo il senso della richiesta di approfondimento delle scelte fondamentali di Piano rispetto allo scenario attuale, per misurare gli effetti attesi, sia positivi che negativi, di competenze che non saranno ulteriormente valutate ad altra scala.

L'efficacia di limiti e condizionamenti alle trasformazioni è oggi rinvenibile nei contenuti dell'apparato normativo, non nell'allegato di Valsat dedicato. Anche il concetto di strategia dovrebbe essere letto come un insieme di politiche e indirizzi che condiziona fortemente i procedimenti trasformativi attuabili sul territorio.

Se tali premesse risultano condivise, si chiede se sia possibile integrare i documenti di Piano per rispondere alle esigenze rappresentate.

Vittorio Silva (Provincia): condivide l'impostazione rappresentata e conferma che il lavoro svolto è partito dalla consapevolezza di una pianificazione che opera per verifica di coerenza. Manifesta, tuttavia, la difficoltà di aver operato con elevati margini incertezza, i cui elementi più rilevanti sono dati dall'assenza della cornice regionale di riferimento e dall'assenza di indicazioni metodologiche puntuali strutturate in un atto d'indirizzo. Ciò nonostante, si è convinti che il lavoro svolto consenta di far fare un passo in avanti al territorio provinciale, sia in termini di politiche strategiche, sia in termini di maggiore sostenibilità delle scelte formulate. Possono riscontrarsi elementi di debolezza metodologica, ma ritiene che debba essere tenuto in debito conto il contesto di azione descritto. Si chiede anche di tenere in considerazione l'obiettivo dell'Amministrazione provinciale di approvare il

Piano di Area Vasta entro la scadenza del mandato, a fine settembre, considerando i margini di miglioramento che possono essere concretamente agibili in questo contesto.

Rosanna Zavattini (Regione): nella piena consapevolezza del quadro in cui si sta operando, ripropone la disponibilità a confrontarsi sui contenuti che realisticamente potranno essere implementati nei tempi dati, agendo in modo molto mirato su contenuti puntuali, al fine di migliorare gli strumenti attuativi e gestionali del Piano.

Si condivide di convocare la prossima seduta, prevista per il 22 luglio per il riscontro dell'amministrazione provinciale sui temi posti in sede di struttura tecnica operativa, nonché sulle modalità più opportune per l'integrazione dei documenti di Piano.

Non essendoci altri interventi, la seduta si chiude alle ore 12:25.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Responsabile della STO.

Il Responsabile della STO	Marcello Capucci <i>Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005</i>
---------------------------	--